

MODULARIO
C. C. - 417

Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO

PER PER LE MARCHE

CORTE DEI CONTI



0001608-30/04/2014-SC_MAR-T71-P

Prot. N° Allegati



Regione Marche - CAL - CREL
Registri CAL - CREL

0000126 | 05/05/2014
CAL_MARCHE | A

Al Signor Presidente
del Consiglio delle Autonomie Locali
delle Marche
Piazza Cavour n. 23
60121 ANCONA

Oggetto: Nota prot. n. 9777 del 11.03.2014 del Sindaco del Comune di Falconara Marittima. Richiesta di parere relativa alla controversia Comune/Università Politecnica delle Marche.
Legge 5 giugno 2003, n. 131, art. 7, comma 8.

Si trasmette copia della deliberazione n.45/2014/PAR approvata nell'adunanza del 29 aprile 2014 concernente l'oggetto.

Il Direttore della Segreteria
(dott. Carlo Serra)



Del. n. ~~68~~ 2014/PAR

CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

nell'adunanza del 29 aprile 2014

composta dai magistrati:

Cons. Andrea LIBERATI - Presidente f.f.

Primo Ref. Valeria FRANCHI - componente

Primo Ref. Marco Di MARCO - componente relatore

PARERE

COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, con il quale è stata istituita in ogni Regione a statuto ordinario una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, comma 8;

VISTO l'atto di indirizzo della Sezione delle Autonomie approvato nell'adunanza del 27 aprile 2004 avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato dalla deliberazione n. 9/SEZAUT/2009/INPR in data 3 luglio 2009 della Sezione delle Autonomie;

Vista la richiesta di parere del Comune di Falconara Marittima pervenuta alla segreteria della Sezione in data 11 marzo 2014;


UDITO il relatore dott. Marco Di Marco;

FATTO

In data 11 marzo 2014 è pervenuta alla segreteria della Sezione una richiesta di parere del Comune di Falconara Marittima ai sensi dell'art. 7 comma 8 della L. 131/03.

Il parere ha per oggetto una controversia in atto tra Comune e Università Politecnica delle Marche.

Preliminarmente, il sindaco chiede di considerare l'eccezionalità della richiesta di parere con riferimento alla valutazione dei requisiti di ammissibilità sia soggettivi, stabiliti dalla deliberazione di questa Sezione regionale n. 77/2013/PAR in base alla quale la trasmissione delle istanze deve avvenire per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL), che oggettivi poiché dalla vicenda potrebbero derivare responsabilità contabili a carico di



amministratori e personale amministrativo.

Premesso quanto sopra, il sindaco riferisce che:

- il Comune di Falconara Marittima e l'Università Politecnica delle Marche hanno stipulato nel 2003 una convenzione per concordare l'attivazione e il funzionamento di un corso di laurea in "Tecniche del controllo ambientale e protezione civile" a decorrere dall'anno accademico 2002/2003;
- ai sensi della citata convenzione il Comune si impegnava ad erogare a regime (per tutti e tre gli anni di corso) la somma di € 413.165,52 a copertura delle spese;
- la convenzione aveva la durata di tre anni a decorrere dal 1/10/2002 ed era previsto il tacito rinnovo in assenza di formale disdetta, effettuata dal Comune soltanto nel luglio 2007;
- per gli anni accademici 2005/2006 e 2006/2007 l'Università ha proseguito i corsi di laurea presso la sede di Falconara in regime di proroga tacita;
- il Comune, ritenendo le clausole della convenzione stipulata con l'Università in contrasto con la normativa vigente in materia di rinnovi contrattuali, rifiutava il pagamento delle somme dovute per gli anni accademici 2005/2006 e 2006/2007;
- successivamente, il Comune modificava parzialmente la sua posizione riconoscendo con delibera di Consiglio Comunale n. 96 del 27.11.2006 la legittimità del debito fuori bilancio di € 368.241,95 a saldo e stralcio di ogni ulteriore pretesa;
- l'Università otteneva un decreto ingiuntivo dal Tribunale di Ancona per la parte di debito riconosciuto dal Comune, riservandosi di agire separatamente per la parte residua;
- all'esito del giudizio di opposizione che ne è seguito, il decreto ingiuntivo veniva revocato poiché una clausola compromissoria presente nella convenzione obbligava le parti a devolvere la controversia ad un collegio arbitrale;
- è attualmente in corso una complessa trattativa finalizzata a ricercare una soluzione transattiva della vertenza in cui l'offerta del Comune ammonta ad € 368.241,95 mentre la richiesta dell'Università ammonta ad € 569.513,23 quantificata in relazione alle spese effettivamente sostenute nel periodo di proroga;

Premesso tutto quanto sopra il Comune formula tre diversi quesiti concernenti:

1. la validità dell'istituto del tacito rinnovo di una convenzione;
2. la possibilità di contestare l'importo annuo a carico del Comune stabilito nella convenzione sottoscritta con l'Università, sia per il periodo di validità della stessa che per quello successivo;
3. la possibilità di contestare la somma ritenuta "congrua" da parte dell'Università ai fini della transazione, in assenza di idonea documentazione comprovante la pretesa.

DIRITTO

A. Prima di affrontare l'esame del merito si rende necessario verificare le condizioni di ricevibilità del parere.

In primo luogo va rilevato che l'istanza è pervenuta direttamente dal Comune di Falconara Marittima.



Sul punto, la deliberazione n. 77/2013/PAR di questa Sezione regionale di controllo, nel fornire l'interpretazione dell'art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003 secondo cui le richieste di parere devono essere formulate "di norma" per il tramite del CAL, ha stabilito che <<le richieste di parere ai fini dell'ammissibilità devono provenire per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali che verifica preventivamente della loro conducibilità a temi generali in materia di contabilità pubblica; pur non essendo ordinariamente ammissibili richieste di pareri inoltrate non per il tramite del CAL, la Sezione, in casi eccezionali e debitamente motivati potrà prendere in considerazione richieste provenienti direttamente dalle Amministrazioni interessate>>.

Secondo la prospettazione dell'ente, l'eccezionalità dell'istanza deriverebbe dal fatto che essa scaturisce dalla necessità di evitare possibili responsabilità erariali a carico di amministratori o funzionari a vario titolo coinvolti nella vicenda che ha dato luogo alla controversia con l'Università delle Marche.

Ad avviso del Collegio, tuttavia, la fattispecie descritta in premessa non presenta elementi di eccezionalità tali da poter giustificare la deroga al principio generale in base al quale la funzione consultiva delle Sezioni regionali deve essere attivata per il tramite del CAL, ove istituito.

Inoltre, l'eventuale responsabilità amministrativo-contabile di amministratori e funzionari tenuti a valutare i termini della possibile transazione con l'Università costituisce autonomo motivo di inammissibilità della richiesta di parere. Infatti, conformemente ad un consolidato orientamento interpretativo scaturito dalle deliberazioni n. 5/SEZAUT/2006 della Sezione delle Autonomie e n. 54/CONTR/2010 delle Sezioni Riunite in sede di controllo (con cui sono stati definiti gli ambiti entro i quali può svolgersi la funzione consultiva delle Sezioni regionali), l'attività consultiva intestata alle Sezioni regionali non può interferire con iniziative giudiziarie - attuali o potenziali - ovvero con altre funzioni intestate alla Corte stessa.

B. Un ulteriore profilo di inammissibilità concerne il carattere specifico e concreto dei quesiti *sub* 2 e 3.

Infatti, nelle deliberazioni della Corte dei conti n. 5/SEZAUT/2006 e n. 54/CONTR/2010 sopra citate è stato ribadito che le richieste di parere debbono riguardare ambiti e quesiti di portata generale onde evitare indebiti condizionamenti ed interferenze con l'attività dell'amministrazione istante o di altre pubbliche amministrazioni.

Alla luce del suddetto principio il Collegio ritiene che i suddetti quesiti siano inammissibili in quanto attinenti a fatti gestionali specifici non connessi con l'interpretazione di una determinata disposizione normativa. I quesiti in discorso, infatti, sono finalizzati alla determinazione del *quantum debeatur* da trasfondere nell'accordo transattivo per la definizione di una specifica vertenza tra il Comune di Falconara Marittima e l'Università Politecnica delle Marche.

P.Q.M.

la Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione Marche dichiara la inammissibilità della richiesta di parere indicata in epigrafe.

La presente deliberazione verrà trasmessa a cura della segreteria al sindaco del Comune di Falconara Marittima ed al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali delle Marche.

Così deliberato in Ancona, nell'adunanza del 29 aprile 2014.

Il relatore


Marco Di Marco



Depositata in Segreteria in data

Il direttore della Segreteria

Carlo Setra



Il Presidente f.f.

Andrea Liberati



CORTE DEI CONTI - CODICE UFF. T71



DOC. INTERNO N.38678583 del 30/04/2014